

REGOLAMENTO (CEE) N. 2056/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1991

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2641/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 9 e l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni obbligatorie svolgono una funzione essenziale nella realizzazione dell'equilibrio del mercato del vino da tavola e, indirettamente, nell'adattamento strutturale del potenziale viticolo al fabbisogno; che è quindi indispensabile che le relative procedure siano applicate in modo estremamente rigoroso e che tutti gli interessati consegnino effettivamente i quantitativi corrispondenti al loro obbligo di distillazione;

considerando che è opportuno precisare gli obblighi da rispettare a norma del regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2425/90⁽⁴⁾, e a norma del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2270/90⁽⁶⁾, onde poter beneficiare delle misure previste dal regolamento (CEE) n.

2640/88⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 85/90⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2641/88, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

• 2. In conformità dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori soggetti nella campagna precedente agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento soltanto dando la prova di aver adempiuto gli obblighi di consegna o di ritiro sotto controllo nel corso dei periodi di riferimento stabiliti nei regolamenti (CEE) n. 3105/88 della Commissione⁽⁹⁾ e (CEE) n. 441/88.

(¹) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.

(³) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21

(⁴) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 8.

(⁵) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

(⁶) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 35.

(⁷) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 20.

(⁸) GU n. L 11 del 13. 1. 1990, pag. 17.